PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ZAFFERANA ETNEA COLPITA DAL TERREMOTO DEI 19 E 25 OTTOBRE 1984 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI

Art. 6

Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile (1982), n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati monoblocco ed alle roulottes acquistate con le disponibilita' del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto dei 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. I beni di cui al precedente comma 1, nonche' quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge, restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile che puo' utilizzarli anche per fini sociali non necessariamente connessi alle emergenze. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e le prefetture.

Versione in vigore dal 4 dicembre 1984, non più in vigore dal 30 gennaio 1985 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto dei 19 e 25 ottobre 1984 e altre disposizioni in materia di calamita' naturali
Estremi	Decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-della-popolazione-di-zafferana-etnea-colpita/art-6/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it